



FEDERAZIONE TICINESE DI CALCIO

Via Campagna
Casella Postale 965
6512 Giubiasco

Tel. 091.857.01.31
Fax 091.857.01.55
e-mail: ftc@football.ch

REGOLAMENTO PER IL CONTINGENTAMENTO DELLE SQUADRE IN RAPPORTO AL NUMERO DEGLI ARBITRI

Art. 1. BASE LEGALE

Il Comitato della FTC avvalendosi delle facoltà conferitegli dalle disposizioni statutarie e in particolare dell'art. 3 cifra 7 punti 1, 2 e 2 del RG, adotta il presente regolamento tendente a regolare l'iscrizione ai campionati in relazione al numero degli arbitri qualificati a disposizione.

Art. 2. PRINCIPIO GENERALE

1. L'iscrizione di squadre ai campionati, è subordinata al rispetto del rapporto fra il numero degli arbitri che ogni società mette a disposizione e deve corrispondere alla chiave di riparto di cui all'art. 3 del presente regolamento.
2. Il presente regolamento si applica alle squadre a 11 e a 9 giocatori.
3. Resta riservata la facoltà per il Comitato della FTC di derogare al principio sopraindicato entro i limiti di cui all'art. 6 del presente regolamento.
4. Nel conteggio sono considerati gli arbitri qualificati, gli assistenti arbitri, gli istruttori ASF e gli ispettori FTC in attività.
5. Le squadre delle categorie allievi D7/E/F non sono considerate nel riparto.

Art. 3. CHIAVE DI RIPARTO

1. Viene stabilita la seguente chiave di riparto:

Arbitri a disposizione	Squadre iscrivibili
1	1
1	2
2	4
3	6
4	8
5	10
6	12
7	14
8	16

2. Raggruppamento allievi:

Il numero di squadre iscritte da un RA deve soddisfare la chiave arbitri. Gli arbitri possono essere messi a disposizione da una o più società aderenti al raggruppamento. Ogni società del raggruppamento deve comunque soddisfare la chiave arbitri per l'iscrizione diretta di sue squadre all'infuori del raggruppamento.



FEDERAZIONE TICINESE DI CALCIO

Via Campagna
Casella Postale 965
6512 Giubiasco

Tel. 091.857.01.31
Fax 091.857.01.55
e-mail: ftc@football.ch

Art. 4. STATO ARBITRALE

La SA della FTC verifica al 31 dicembre di ogni anno il numero degli arbitri, assistenti degli arbitri, istruttori e ispettori da considerare secondo l'art. 2 punto 1 e allestisce l'elenco ufficiale che trasmette al Comitato della FTC.

Art.5. ELENCO SQUADRE ISCRITTE

1. Il Comitato della FTC, nel corso del mese di gennaio allestisce in base all'elenco della SA, quello delle squadre che ogni società potrà iscrivere nella stagione successiva, dandone tempestiva comunicazione alle stesse.
2. L'iscrizione di arbitri di nuova qualifica durante il periodo 1 gennaio/30 giugno, sarà tenuta in considerazione per l'aggiornamento dell'elenco delle squadre ammesse secondo il punto 1 del presente articolo.

Art. 6. POSSIBILITÀ DI DEROGA

Il Comitato della FTC può derogare a quanto stabilito all'art. 5, solo in uno dei seguenti casi e alle condizioni qui esposte.

1. Se al momento dell'iscrizione la società non dispone di alcun arbitro qualificato, il Comitato FTC concederà l'iscrizione di una sola squadra, e, in ogni caso, soltanto per due stagioni.
2. Se al momento dell'iscrizione una società si trova ad avere un numero inferiore di arbitri rispetto alla chiave prevista all'art. 3, a seguito di :
 - trasferimento di un proprio arbitro ad un'altra società nel periodo 1 luglio/31 dicembre;
 - dimissioni di un proprio arbitro nel periodo 1 gennaio/30 giugno;

Il Comitato potrà mantenere lo stesso numero di squadre iscritte, ma solo per una stagione, nel caso in cui la società dovesse dimostrare di aver fatto il necessario per ovviare a questa situazione.

Per dimostrare di aver fatto il necessario, occorre che la società comprovi di aver iscritto un candidato idoneo a un corso per la formazione degli arbitri.

Art. 7. MANCATA OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI

1. Non mettendosi la società in regola entro il 31 dicembre dell'anno in corso, per il caso previsto al punto 6.2 del precedente articolo, la stessa non potrà più beneficiare di alcuna deroga per la stagione successiva e l'iscrizione delle squadre sarà conseguente al numero effettivo degli arbitri secondo l'art. 3.
2. Trascorso il termine di due anni concesso secondo il punto 1 dell'articolo precedente, senza l'annuncio di un arbitro qualificato secondo il disposto dell'art. 2 la società non potrà iscrivere la propria squadra, senza alcuna preventiva procedura specifica.

Art. 8. FONDO FORMAZIONE ARBITRI

1. Il Comitato FTC ha istituito il fondo per la formazione degli arbitri. La Società che annuncia candidati arbitri è tenuta a versare una cauzione di fr. 500.— per ogni candidato. La cauzione viene fatturata alla società prima che il candidato arbitro inizi la fase formativa.
2. Se il candidato otterrà la qualifica di arbitro ed esplicherà la sua attività a soddisfazione dell'Autorità competente (SA), minimo di 15 gare dirette per stagione, per almeno due stagioni complete (la richiesta di congedo ha effetto sospensivo), verranno rimborsati 400.— alla società, mentre 100.— verranno devoluti al FFA.



FEDERAZIONE TICINESE DI CALCIO

Via Campagna
Casella Postale 965
6512 Giubiasco

Tel. 091.857.01.31
Fax 091.857.01.55
e-mail: ftc@football.ch

3. Se il candidato è immediatamente dichiarato non idoneo a seguito del mancato superamento dell'esame personale o della prova fisica o di quella teorica, la cauzione non sarà restituita, ma devoluta al FFA.
4. Se il candidato abbandonerà durante la fase formativa, (teorica o pratica) oppure verrà dichiarato non idoneo al termine della stessa, la cauzione sarà parimenti devoluta al FFA.
5. Se, per provati motivi di forza maggiore, il candidato si troverà nella condizione di abbandonare il corso di formazione teorico o pratico, alla società verranno addebitate le spese effettive (d'istruzione e materiale) e rimborsata la parte eccedente della cauzione.
6. A ogni società che metterà a disposizione per tutto il campionato un numero di arbitri, che espletano l'attività arbitrale a soddisfazione dell'Autorità competente (SA), superiore a quanto previsto dalla chiave arbitri-squadre (1:1 regolamento ASF), verrà corrisposto, a fine stagione, un importo di fr. 200.— per ogni arbitro in soprannumero. Le società raggruppate che coprono il coefficiente inferiore delle altre società non hanno diritto al rimborso.
7. La società messa al beneficio dell'eccezione di cui all'art. 6, ha l'obbligo di versare l'importo di fr. 500.— per la prima stagione e di fr. 1000.— per la seconda stagione, quale contributo compensativo, che sarà devoluto al FFA.

Art. 9. DISPOSIZIONI FINALI

1. In caso di contestazioni o nei casi non previsti, decide il Comitato della FTC.
2. Contro la limitazione del numero delle squadre a seguito della carenza di arbitri, non è dato ricorso.
3. Questo regolamento è stato approvato dal Comitato della Federazione Ticinese di calcio il 18.02.1998 ed entra in vigore dopo approvazione del Comitato Centrale dell'ASF con la stagione 1999/2000. Esso sostituisce e annulla tutte le precedenti disposizioni inerenti alla chiave di riparto arbitri-squadre.